

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1904 DEL 7 NOVEMBRE 2019

CONVENZIONE

fra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e la banca
(*eventualmente* quale mandataria e rappresentante delle banche),
per l'attuazione degli interventi di finanziamento agevolato a valere sul Fondo di rotazione per iniziative economiche e sul Fondo per lo sviluppo delle piccole e medie imprese e dei servizi ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 2/2012

INTERVENGONO

- Il, nato a, il,
domiciliato per la carica in, direttore del Servizio per
l'accesso al credito delle imprese della Direzione centrale attività produttive della Regione autonoma
Friuli Venezia Giulia, con sede in Trieste, Piazza Unità d'Italia, 1, codice fiscale 80014930327, giusta
deliberazione della Giunta regionale n.del, agli atti dell'Amministrazione
regionale;

- Il, nato a, il,
domiciliato per la carica in, Presidente del Comitato di
gestione di cui all'articolo 10 della legge regionale 2/2012 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia,
con sede in Trieste, Piazza Unità d'Italia, 1, codice fiscale 80014930327, giusta decreto del Presidente
della Regione n.del, agli atti dell'Amministrazione regionale;

- Il/La, nato/a a il
in rappresentanza della banca / ente (capitale
sociale, Registro delle imprese C.C.I.A.A. di n.
....., codice fiscale e partita IVA, Albo delle
Banche n.), nella sua qualità di.....;

PREMESSO

- che la legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), all'articolo 4, dispone che le banche operanti nel territorio regionale possono convenzionarsi con l'Amministrazione regionale per l'attuazione dei finanziamenti ivi previsti, alle condizioni e previo possesso dei requisiti individuati attraverso apposito bando, che è stato approvato con deliberazione della Giunta regionale

- che con decreto del Presidente della Regione 17 ottobre, n. 209 (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione alle imprese di agevolazioni per l'accesso al credito in attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 2/2012), e successive modifiche, è stato emanato il

regolamento di attuazione della predetta legge regionale 2/2012, di seguito denominato "Regolamento",

- che la sopra citata legge regionale 2/2012, all'articolo 2, comma 4, stabilisce che resta fermo quanto disposto all'articolo 2, commi da 95 a 99, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), in materia di concessione di finanziamenti a condizioni agevolate a favore delle imprese che formano i distretti industriali della sedia e del mobile;

- che il regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 16 gennaio 2012, n. 9 (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di finanziamenti a condizioni agevolate per il rafforzamento, il consolidamento e il sostegno finanziario delle imprese che formano il distretto industriale della sedia e il distretto industriale del mobile in attuazione dell'articolo 2, comma 96, della legge regionale 11/2011) disciplina criteri e modalità per la concessione alle imprese di finanziamenti agevolati a valere sulla Sezione per i distretti industriali della sedia e del mobile istituita nell'ambito del FRIE;

- che al FRIE ed al Fondo per lo sviluppo si applicano, in conformità all'articolo 25, comma 3, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), le disposizioni di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1041 (Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato);

DATO ATTO

che, di seguito, nel testo della presente convenzione:

- la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia è più brevemente indicata "Regione";

- Il Comitato di gestione di cui all'articolo 10 della legge regionale 2/2012 è più brevemente indicato "Comitato di gestione";

- il gruppo di lavoro, richiamato all'articolo 2, comma 1, lettera c), del Regolamento, che presta supporto tecnico, amministrativo e organizzativo al Comitato di gestione, in relazione alle sue attribuzioni concernenti la gestione del FRIE e della Sezione per i distretti industriali della sedia e del mobile, in base alla convenzione di cui all'articolo 5 della legge regionale 11 aprile 2003, n. 9 (Fondo di rotazione per le iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia. Adeguamento ai sensi del decreto legislativo 110/2002), è più brevemente indicato "Segreteria FRIE";

- il gruppo di lavoro, richiamato all'articolo 2, comma 1, lettera d), del Regolamento, che presta supporto tecnico, amministrativo e organizzativo al Comitato di gestione, in relazione alle sue attribuzioni concernenti la gestione del Fondo per lo sviluppo, in base alla convenzione di cui all'articolo 98, comma 14, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>), è più brevemente indicato "Segreteria Fondo per lo sviluppo"

- il responsabile della Segreteria FRIE ed il responsabile della Segreteria Fondo per lo sviluppo, individuati in base alle disposizioni rispettivamente delle convenzioni di cui all'articolo 5 della legge

regionale 9/2003 e di cui all'articolo 98, comma 14, della legge regionale 29/2005, che svolgono la funzione di responsabili del procedimento ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) sono più brevemente indicati "responsabile della Segreteria FRIE" e "responsabile della Segreteria Fondo per lo sviluppo;

- la banca è più brevemente indicata "Banca";

- Il Servizio per l'accesso al credito delle imprese della Direzione centrale attività produttive della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia è più brevemente indicato "Servizio";

VISTI gli esiti del bando sopra citato, dai quali si evince che la banca / l'ente è stata/o ammessa/o alla stipulazione della presente convenzione, come da;

TUTTO ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

(Autorizzazione all'attuazione dei finanziamenti agevolati)

1. Ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 2/2012, con la presente convenzione la Regione autorizza la Banca, sia singolarmente che in "pool" con altre banche convenzionate, ad agire quale banca attuatrice dei finanziamenti agevolati di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 2/2012 ed al titolo II del Regolamento a valere sul FRIE e sul Fondo per lo sviluppo, di seguito denominati "finanziamenti agevolati".

2. La Banca si obbliga ad attivare i finanziamenti agevolati nel rispetto di quanto indicato nella deliberazione dell'intervento di finanziamento agevolato del Comitato di gestione.

3. In qualunque fase della procedura, la Banca può formulare quesiti al Comitato di gestione al fine di ottenere chiarimenti e pareri sulle norme da applicare e sulle modalità operative dalle stesse disciplinate. In pendenza dei chiarimenti e pareri di cui al primo periodo sono sospesi i termini di cui all'articolo 3, comma 3. In carenza o nelle more del ricevimento dei chiarimenti e dei pareri richiesti, nessun addebito di responsabilità è mosso alla Banca in relazione agli adempimenti connessi all'oggetto del quesito.

4. Nell'ipotesi di finanziamenti in "pool", le banche interessate devono sottoscrivere una specifica convenzione per ciascun finanziamento agevolato da attivare, al fine di regolamentare i rapporti tra di loro e di individuare la banca capofila. Gli adempimenti di cui alla presente convenzione sono attribuiti alla banca capofila che se ne assume la responsabilità.

5. Al fine di potenziare l'intervento di sostegno pubblico, la Banca si rende disponibile a valutare, caso per caso, la possibilità di assicurare con fondi propri il finanziamento di una quota dell'importo della spesa necessaria per la realizzazione dell'iniziativa non coperta dal finanziamento agevolato. La Banca può comunicare al Servizio i riferimenti presso i quali le imprese possono ottenere informazioni in merito, per la successiva pubblicazione sul sito internet della Regione.

ARTICOLO 2

(Presentazione della domanda per l'attivazione degli interventi)

1. La domanda per l'attivazione degli interventi di finanziamento agevolato è presentata dall'impresa alla Banca, utilizzando lo schema approvato con decreto del direttore centrale della Direzione centrale attività produttive e pubblicato sul sito internet della Regione.

2. Fermo restando il rispetto della pertinente normativa europea in materia di effetto di incentivazione, ai soli fini dell'ammissibilità delle spese per avvio dell'iniziativa si intende il verificarsi della prima delle seguenti circostanze:

a. nel caso di acquisto di beni mobili, la data di consegna degli stessi all'impresa specificata nel documento di trasporto ovvero, ove tale specificazione non risulti dal predetto documento, la data della prima fattura intestata all'impresa;

b. nel caso di interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), la data di inizio dei lavori specificata nella documentazione trasmessa dall'impresa all'Amministrazione comunale ovvero, negli altri casi, la data della prima fattura intestata all'impresa;

c. nel caso di acquisizione di servizi, la data di inizio della fornitura del servizio all'impresa come specificata nel contratto o in documentazione equipollente; ove tale specificazione non risulti dalla predetta documentazione, la data della prima fattura intestata all'impresa.

3. Informazioni sulla domanda di cui al comma 1 sono rese tempestivamente disponibili dalla Banca per via telematica, a fini di monitoraggio, al Comitato di gestione ed al Servizio, con modalità le cui esatte caratteristiche sono definite con scambio di corrispondenza tra la Banca, il Comitato di gestione e il Servizio.

ARTICOLO 3

(Istruttoria bancaria e trasmissione dell'istanza di deliberazione dell'intervento)

1. Ricontrato formalmente sulla base delle dichiarazioni contenute nella domanda che questa rientra negli scopi ammessi dalla pertinente normativa, la Banca compie la valutazione economico finanziaria della domanda medesima in conformità alle norme che disciplinano l'esercizio dell'attività bancaria ed alla propria normativa interna. Nell'ambito dello svolgimento dell'istruttoria bancaria, la Banca può richiedere all'impresa qualsiasi informazione che ritiene opportuna, in applicazione dei criteri di diligenza professionale e perizia bancaria, ai fini della valutazione economico finanziaria di propria competenza,

nonché le altre informazioni necessarie alla formulazione dell'istanza di deliberazione da trasmettere al Comitato di gestione.

2. Effettuati gli adempimenti istruttori di cui al comma 1, la Banca trasmette l'istanza di deliberazione dell'intervento, sottoscritta dall'impresa richiedente, al Comitato di gestione per il tramite della Segreteria competente - Segreteria FRIE o Segreteria Fondo per lo sviluppo - utilizzando il modello approvato con decreto del direttore centrale della Direzione centrale attività produttive e pubblicato sul sito internet della Regione.

3. L'istanza è trasmessa per via telematica entro il termine, calcolato dalla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 2, comma 1, attestata dal timbro di ricevimento da parte della Banca, di 365 giorni. Salvo quanto previsto al comma 4, il Comitato di gestione procede all'archiviazione delle istanze trasmesse dopo lo scadere del termine di cui al primo periodo.

4. Su motivata richiesta della Banca, il Comitato di gestione può concedere proroga dei termini di cui al comma 3 per una durata complessiva di 90 giorni.

5. L'istanza è corredata dalla relazione sulla valutazione economico finanziaria effettuata dalla Banca e dal conseguente parere in ordine alla capacità dell'impresa richiedente di far fronte agli impegni finanziari derivanti dall'attivazione del finanziamento agevolato richiesto, anche alla luce degli altri mezzi di copertura finanziaria previsti per la realizzazione dell'iniziativa, compresi eventuali finanziamenti della Banca, nonché da ulteriore documentazione che il Comitato di gestione dovesse richiedere per la deliberazione del finanziamento agevolato.

6. Successivamente alla trasmissione dell'istanza al Comitato di gestione e fino a quando non è approvata la deliberazione dell'intervento da parte dello stesso ovvero è stato formalmente adottato il provvedimento di diniego, la Banca è obbligata a comunicare tempestivamente per via telematica al Comitato di gestione per il tramite della Segreteria competente - Segreteria FRIE o Segreteria Fondo per lo sviluppo - ogni variazione relativa alle informazioni ed alle valutazioni riportate nell'istanza medesima ritenuta rilevante dalla Banca in applicazione dei criteri di diligenza professionale e perizia bancaria, segnalando senza ritardo modifiche al parere relativo alla capacità dell'impresa richiedente di far fronte agli impegni finanziari derivanti dall'attivazione del finanziamento agevolato. L'obbligo permane, fino alla conclusione dei procedimenti di diniego ed archiviazione di cui all'articolo 4, comma 7, anche in caso di mancata deliberazione del finanziamento agevolato da parte del Comitato di gestione per insufficienza di disponibilità nel corso del mese di riferimento e di deliberazione di ammissione all'esame del Comitato di gestione relativo al mese successivo.

ARTICOLO 4

(Deliberazione dell'intervento da parte del Comitato di gestione)

1. Sulle istanze di deliberazione degli interventi il Comitato di gestione adotta gli atti di propria competenza in conformità alla pertinente disciplina regolamentare.

2. Nel caso di deliberazione del finanziamento agevolato da parte del Comitato di gestione, l'adozione di tale provvedimento è comunicata entro i successivi dieci giorni alla Banca e all'impresa beneficiaria per

via telematica. Il provvedimento indica la denominazione dell'impresa beneficiaria, il codice fiscale, la sede legale, il regime di aiuto europeo applicato e il numero di riferimento del finanziamento agevolato, e determina:

- a) l'ammontare e la destinazione del finanziamento agevolato alla realizzazione dell'iniziativa ammessa;
- b) le spese ammissibili per la realizzazione dell'iniziativa ammessa, i termini per la sua realizzazione e di rendicontazione delle spese;
- c) le garanzie;
- d) la durata, le modalità di rimborso e la scadenza del finanziamento agevolato;
- e) il periodo di disponibilità, i termini e le modalità dell'erogazione del finanziamento agevolato;
- f) l'intensità e l'ammontare dell'elemento di aiuto in equivalente sovvenzione lordo (ESL) ai sensi della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

3. In base a quanto previsto all'articolo 5 del Regolamento, in ordine agli interventi proposti dai responsabili della Segreteria competente - Segreteria FRIE o Segreteria Fondo per lo sviluppo - al Comitato di gestione sui quali, seppure valutati ammissibili, il Comitato di gestione medesimo non ha potuto deliberare la concessione del finanziamento agevolato per insufficienza di disponibilità nel corso del mese considerato è deliberata l'ammissione all'esame del Comitato di gestione riferito al mese successivo. La deliberazione di ammissione all'esame del Comitato di gestione riferito al mese successivo è comunicata tempestivamente per via telematica alla Banca e all'impresa richiedente, la quale ultima è tenuta a far pervenire tramite posta elettronica certificata l'accettazione al Comitato di gestione per il tramite della Segreteria competente - Segreteria FRIE o Segreteria Fondo per lo sviluppo - entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, pena decadenza dal diritto. In deroga a quanto previsto al secondo periodo, in sede di presentazione dell'istanza di deliberazione dell'intervento, l'impresa può dichiarare preventivamente di accettare eventuali ammissioni a successivi esami del Comitato di gestione, deliberate in conformità all'articolo 5 del Regolamento, per un numero massimo di sei esami successivi al primo.

4. L'istanza di finanziamento agevolato che, valutata ammissibile all'intervento e proposta all'esame del Comitato di gestione, risulti non accolta in virtù dell'applicazione del comma 3 nel mese di riferimento e nei successivi mesi compresi nel periodo stabilito con il Regolamento, è archiviata con provvedimento espresso di diniego da parte del Comitato di gestione.

5. Nel caso in cui l'istanza sia valutata inammissibile, prima della formale adozione del provvedimento negativo da parte del Comitato di gestione, il responsabile della Segreteria competente comunica tempestivamente all'impresa e alla Banca i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza.

6. In relazione alle fattispecie di cui ai commi 4 e 5, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

7. Le comunicazioni trasmesse all'impresa nell'ambito dei procedimenti di diniego e archiviazione dell'istanza sono contestualmente inviate anche alla Banca.

ARTICOLO 5

(Contratto di finanziamento)

1. Per ogni concessione di finanziamento agevolato deliberata dal Comitato di gestione la Banca è tenuta a stipulare un contratto di finanziamento con l'impresa beneficiaria secondo schemi approvati dal Comitato di gestione. La Banca non procede alla stipulazione del contratto, dandone notizia al Comitato di gestione, qualora, successivamente alla deliberazione dell'intervento, sopravvengano difetti di garanzia ovvero emergano nei confronti dell'impresa beneficiaria fatti ritenuti dalla Banca pregiudizievoli o modificativi dei presupposti assunti a base della deliberazione dell'intervento da parte del Comitato di gestione.

2. I finanziamenti agevolati sono concessi ai tassi periodicamente prestabiliti con deliberazione della Giunta regionale pubblicata sul sito internet della Regione e comunicata tempestivamente per via telematica alla Banca a cura del Comitato di gestione.

3. I finanziamenti agevolati hanno le seguenti caratteristiche:

a) tasso: quello di concessione, nominale, determinato secondo quanto previsto al comma 2;

b) interessi: semestrali posticipati, sia in preammortamento che in ammortamento, calcolati sulla base dell'anno civile/360;

c) preammortamento: della durata massima di due anni, salvo proroga concessa dal Comitato di gestione su proposta motivata della Banca, con pagamento posticipato semestrale degli interessi al 1° gennaio e al 1° luglio di ogni anno, calcolati sull'insieme degli importi tempo per tempo effettivamente erogati;

d) ammortamento: in rate a quota di capitale costante, semestrali, posticipate, scadenti al 1° gennaio e al 1° luglio di ogni anno;

e) garanzie: secondo quanto previsto all'articolo 6.

4. A seguito di motivata richiesta presentata dagli interessati, la Banca può proporre al Comitato di gestione modifiche di condizioni contrattuali, sospensione di atti esecutivi ed autorizzazioni per eventuali atti ritenuti opportuni, esclusa in ogni caso la concessione di abbuoni sulle somme mutate.

5. Il contratto di finanziamento agevolato deve richiamare gli obblighi stabiliti a carico dell'impresa beneficiaria dalle pertinenti norme legislative e regolamentari, dalla presente convenzione, nonché dalla deliberazione del Comitato di gestione di concessione del finanziamento agevolato.

ARTICOLO 6

(Garanzie)

1. In base a quanto previsto all'articolo 7 del Regolamento, tenuto conto dell'importo e della durata del finanziamento agevolato e della valutazione della capacità dell'impresa richiedente di far fronte ai propri impegni finanziari, i finanziamenti agevolati devono essere assistiti da garanzie personali o reali, incluse garanzie bancarie, assicurative o rilasciate da confidi, da fondi pubblici di garanzia o da SACE, qualitativamente e quantitativamente idonee. Le quote minime di garanzia dei finanziamenti agevolati sono predeterminate con deliberazione del Comitato di gestione secondo criteri di progressività e proporzionalità della copertura a fronte dell'aumento di importo e durata dell'operazione e sono comunicata tempestivamente per via telematica alla Banca a cura del Comitato di gestione.

2. Il valore cauzionale delle garanzie di cui al comma 1 è determinato secondo i valori riportati nella tabella di cui all'allegato A al Regolamento, periodicamente modificabili in base all'andamento della situazione economica con deliberazione della Giunta regionale pubblicata sul sito internet della Regione e comunicata alla Banca a cura del Comitato di gestione. Nella determinazione del valore cauzionale dei beni, ai fini delle garanzie, si tiene conto anche dell'incremento di valore derivante dalla realizzazione delle opere finanziate. In sede di presentazione dell'istanza di deliberazione dell'intervento possono essere proposti valori cauzionali diversi da quelli di cui al sopra citato allegato A purché adeguatamente motivati con riferimento alla peculiare valenza della specifica garanzia offerta.

3. Le garanzie rilasciate da banche, assicurazioni e confidi devono essere conformi a quanto previsto all'articolo 7, comma 4, del Regolamento. Tali garanzie devono essere prestate a prima richiesta, con esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale e senza facoltà di opporre eccezioni, e debbono garantire la restituzione del credito per capitale e per interessi, contrattuali e di mora.

ARTICOLO 7

(Erogazione del finanziamento agevolato)

1. Dopo il ricevimento dalla Banca di copia del contratto di finanziamento agevolato, previa richiesta della Banca stessa, il Presidente del Comitato di gestione ovvero, su delega, il responsabile della Segreteria competente - Segreteria FRIE o Segreteria Fondo per lo sviluppo – dispone, tramite ordinativo, la somministrazione dei fondi alla Banca a valere sul pertinente conto corrente di cassa presso il quale sono depositate somme relative al FRIE o al Fondo per lo sviluppo ai fini dell'erogazione degli stessi all'impresa beneficiaria. L'erogazione del finanziamento agevolato è subordinata all'intervenuto perfezionamento delle garanzie richieste a presidio del medesimo.

2. Fatto salvo il caso di cui al comma 3, il finanziamento agevolato è erogato proporzionalmente agli stati di avanzamento dell'iniziativa finanziata, accertati dalla Banca in base alla rendicontazione effettuata dall'impresa beneficiaria mediante presentazione della documentazione giustificativa della spesa. L'erogazione del saldo, pari ad almeno il 10% dell'importo del finanziamento agevolato, è effettuata dopo che la Banca ha accertato, con le modalità tecniche ritenute più opportune, che l'iniziativa finanziata è stata completamente realizzata, è funzionante e provvista delle necessarie autorizzazioni.

3. Nel caso dei "prestiti partecipativi" di cui all'articolo 18 del Regolamento:

a) se concessi ai fini dell'articolo 16, comma 2, lettera b), numero 1, del Regolamento, l'erogazione del finanziamento agevolato ha luogo dopo che la Banca ha accertato l'adozione di formale deliberazione da parte dei soci dell'aumento del capitale sociale ovvero del futuro aumento di capitale sociale per un importo pari a quello del "prestito partecipativo";

b) se concessi ai fini dell'articolo 16, comma 2, lettera b), numero 2, del Regolamento, l'erogazione del finanziamento agevolato ha luogo dopo che la Banca ha accertato la costituzione della società di capitale.

4. La Banca deve provvedere alla erogazione dei fondi ricevuti entro i venti giorni successivi alla data di ricevimento della somministrazione da parte del cassiere del FRIE ovvero del Fondo per lo sviluppo. In caso di ritardo nelle erogazioni dei fondi all'impresa beneficiaria, la Banca è tenuta a versare al FRIE ovvero al Fondo per lo sviluppo gli interessi calcolati al tasso di partecipazione alle operazioni di rifinanziamento principali vigente tempo per tempo per il periodo intercorrente tra il ventesimo giorno successivo alla data del ricevimento della somministrazione ed il giorno di effettiva erogazione all'impresa beneficiaria. Nel caso in cui i fondi somministrati alla Banca non siano erogati all'impresa beneficiaria, gli stessi devono essere restituiti al FRIE ovvero al Fondo per lo sviluppo con gli interessi calcolati al tasso di partecipazione alle operazioni di rifinanziamento principali vigente tempo per tempo dal giorno del ricevimento della somministrazione a quello di effettivo riversamento al cassiere del FRIE ovvero del Fondo per lo sviluppo, che, comunque, deve aver luogo non oltre i sessanta giorni successivi alla data della somministrazione alla Banca.

5. L'erogazione delle somme all'impresa beneficiaria del finanziamento agevolato è attestata dagli atti e dalle registrazioni contabili della Banca di avvenuta esecuzione degli ordinativi di accredito sul conto corrente indicato dalla parte finanziata.

ARTICOLO 8

(Documentazione giustificativa della spesa)

1. Salvo quanto previsto all'articolo 2, comma 19, della legge regionale 4 agosto 2017 , n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), al fine di accertare gli stati di avanzamento dell'iniziativa finanziata nonché l'avvenuta completa realizzazione dell'iniziativa medesima, la Banca assume dall'impresa beneficiaria la documentazione atta a dimostrare il pagamento delle spese effettuate dall'impresa. Tale documentazione giustificativa è costituita da fatture quietanzate o, in caso di impossibilità di acquisire le stesse, da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente.

2. Informazioni sulle rendicontazioni presentate dalle imprese beneficiarie sono rese tempestivamente disponibili dalla Banca, in corrispondenza delle richieste di somministrazione dei fondi, per via telematica al Comitato di gestione ed al Servizio, con modalità le cui esatte caratteristiche sono definite con scambio di corrispondenza tra la Banca, il Comitato di gestione e il Servizio.

ARTICOLO 9

(Estinzione del finanziamento agevolato)

1. I finanziamenti agevolati sono estinti in rate semestrali posticipate, comprensive delle quote di capitale e dei relativi interessi, pagabili il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno o, se festivo, il giorno successivo.
2. Sulle rate di ammortamento insolute decorre a carico dell'impresa beneficiaria l'interesse di mora stabilito con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 5, comma 2, e previsto nel contratto di finanziamento.
3. L'impresa beneficiaria ha facoltà di estinguere il debito in qualunque momento.
4. Per le estinzioni effettuate durante il periodo di preammortamento l'impresa beneficiaria versa l'importo erogato maggiorato dei relativi interessi semplici maturati, calcolati nella misura contrattuale.
5. Per le estinzioni anticipate del finanziamento agevolato durante il periodo di ammortamento, l'impresa deve versare il residuo debito a suo carico alla data di effettiva estinzione oltre agli interessi contrattuali nel frattempo maturati dall'ultima scadenza.
6. Le anticipate estinzioni parziali sono analogamente regolate e può ammettersi che, ferma l'originaria durata del finanziamento agevolato, è proporzionalmente ridotto l'ammontare delle successive semestralità di ammortamento.
7. Per i finanziamenti che non prevedono il pagamento della rata mediante addebito su conto corrente e per i quali viene utilizzato il sistema di pagamento cosiddetto bollettino M.A.V. (Incasso Mediante Avviso: richiesta di effettuare un pagamento presso una banca del sistema) che non prevede – nel periodo di "validità" ed in caso di regolazione della rata con valuta oltre la scadenza – l'incasso contestuale degli interessi di mora, tali interessi sono imputati in automatico sulla rata successiva.

ARTICOLO 10

(Versamenti ai Fondi di rotazione)

1. La Banca effettua il versamento sul pertinente conto corrente di cassa relativo al FRIE e al Fondo per lo sviluppo alle date del 31 gennaio e del 31 luglio di ogni anno o il giorno successivo, se queste cadono di giorno festivo, delle somme regolarmente rimborsate dalle imprese beneficiarie alle scadenze, rispettivamente del 1° gennaio e del 1° luglio precedenti, a titolo di interessi di preammortamento e rate di ammortamento del finanziamento agevolato.
2. Le somme riscosse per estinzioni anticipate, per recuperi da procedure coattive o concorsuali o a qualsiasi altro titolo – ivi comprese le rate di ammortamento non rientranti tra i versamenti di cui al comma 1 – sono versate dalla Banca entro il giorno 15 del mese immediatamente successivo a quello dell'avvenuto incasso delle somme ovvero, qualora festivo, entro il primo giorno lavorativo successivo di tale mese.
3. Il ritardato versamento comporta l'applicazione degli interessi calcolati al tasso di partecipazione alle operazioni di rifinanziamento principali vigente tempo per tempo dal giorno successivo ai termini di cui ai commi 1 e 2 a quello di effettivo riversamento sul pertinente conto corrente di cassa relativo al FRIE o

al Fondo per lo sviluppo. Se il ritardo si prolunga oltre sessanta giorni dai predetti termini, dal sessantunesimo giorno il tasso è applicato con una maggiorazione di 150 punti base.

4. Di ogni versamento la Banca dà tempestiva informazione per via telematica alla Segreteria competente - Segreteria FRIE ovvero Segreteria Fondo per lo sviluppo - con modalità le cui esatte caratteristiche sono definite con scambio di corrispondenza tra la Banca, il Comitato di gestione e il Servizio.

5. Nel caso di revoca dei finanziamenti agevolati, in conformità all'articolo 2, comma 15, della legge regionale 31/2017, qualora sussista un'oggettiva situazione di inesigibilità ovvero di difficile esigibilità del credito in un'unica soluzione a causa della situazione finanziario-patrimoniale del debitore, il Comitato di gestione, su proposta della Banca, ha facoltà di autorizzare la rateazione della restituzione dei crediti derivanti dalla revoca, secondo modalità predeterminate nei criteri operativi di cui all'articolo 10, comma 5, della legge regionale 2/2012, in armonia con le condizioni stabilite nel contratto di finanziamento, anche considerando il mantenimento di adeguate garanzie.

ARTICOLO 11

(Recupero dei crediti)

1. Contro i mutuatari in mora con il pagamento di quanto dovuto per capitale e/o interessi la Banca deve proporre al Comitato di gestione di dare corso, attraverso l'Avvocatura della Regione, alla procedura per il recupero dell'intero credito in via coattiva, al massimo entro un anno dalla scadenza dell'obbligazione assunta dal mutuatario, salvo che nel frattempo il Comitato di gestione, con propria delibera, su proposta della Banca, non abbia disposto diversamente.

2. Sulle rate di ammortamento insolute decorre a carico dei mutuatari l'interesse di mora contrattuale, salvo diversa pattuizione approvata dal Comitato su proposta della Banca.

3. Le perdite sui finanziamenti agevolati sono poste per l'80% a carico del Fondo di rotazione e per il 20% a carico della Banca.

4. Una volta che il Comitato di gestione ha dato atto delle eventuali perdite subite a valere sulla dotazione del Fondo di rotazione interessato ai sensi dell'articolo 2, comma 16, della legge regionale 31/2017, con conseguente annullamento dei crediti non potuti riscuotere o assolutamente inesigibili, entro trenta giorni dalla notifica dell'annullamento la Banca provvede al versamento a favore del Fondo di rotazione interessato della quota di perdita posta a suo carico.

5. La Banca si impegna a fornire assistenza alla Regione nello svolgimento delle attività finalizzate a preservare e recuperare il credito derivante dal finanziamento agevolato. Qualora il mancato recupero sia connesso ad inosservanza da parte della Banca delle clausole previste dalla presente convenzione ovvero imputabile a dolo od omissione della possibile diligenza professionale e perizia della Banca stessa, questa ne risponde in proprio.

ARTICOLO 12

(Compenso per la gestione dei finanziamenti agevolati)

1. La Banca trattiene a titolo di compenso globale per la gestione dei finanziamenti agevolati un'aliquota degli interessi corrisposti dalle imprese beneficiarie sulle residue somme dalle stesse dovute, calcolata nelle seguenti misure del debito residuo del finanziamento agevolato tempo per tempo vigente,

a) 1,20% nel caso di finanziamenti agevolati di importo fino ad euro 2.500.000;

b) 1% nel caso di finanziamenti agevolati di importo superiore ad euro 2.500.000 e fino ad euro 7.500.000;

c) 0,70% nel caso di finanziamenti agevolati di importo superiore ad euro 7.500.000.

2. Le misure di cui al comma 1 costituiscono pertanto i tassi di interesse minimi che l'impresa beneficiaria è tenuta a versare, salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 3 bis, della legge regionale 2/2012.

ARTICOLO 13

(Contabilità separata)

1. In relazione alle operazioni di finanziamento agevolato attivate la Banca deve tenere una gestione separata, distinta per ciascun conto del FRIE e del Fondo per lo sviluppo, e deve aprire apposita contabilità per mettere in evidenza:

a) le somministrazioni di fondi ricevute a valere su ciascun conto per il tramite della Segreteria competente;

b) le erogazioni fatte ai singoli beneficiari e la relativa valuta;

c) gli interessi dovuti e corrisposti dalle imprese beneficiarie per il periodo di preammortamento;

d) le rate di ammortamento dovute e corrisposte dalle imprese beneficiarie;

e) le somme corrisposte dalle imprese beneficiarie a titolo di estinzione anticipata;

f) i contratti di finanziamento agevolato stipulati e quelli da stipulare sulla base di avvenuta deliberazione di concessione di finanziamento agevolato da parte del Comitato di gestione;

g) i versamenti effettuati a qualsiasi titolo ai conti del FRIE e del Fondo per lo sviluppo, distinti per capitale ed interessi, con evidenza dei compensi trattenuti dalla Banca ai sensi dell'articolo 12;

h) i fondi ricevuti dalla Segreteria competente e non utilizzati;

i) la situazione delle sofferenze e delle pratiche con procedura coattiva di recupero del credito in corso;

j) l'inventario dei mutui in essere con l'indicazione della loro consistenza e di quelli estinti.

2. La Banca è tenuta a mettere costantemente a disposizione del Comitato di gestione e del Servizio le informazioni di cui al comma 1, anche per via telematica. A tale fine, con scambio di corrispondenza tra

la Banca, il Comitato di gestione e il Servizio sono definiti gli esatti contenuti e modalità di trasmissione delle predette informazioni.

3. In ogni caso, entro il 28 febbraio di ciascun anno la Banca deve inviare alla Segreteria competente e al Servizio il rendiconto contabile della gestione relativa all'anno scaduto il 31 dicembre precedente con i dati relativi agli elementi di cui al comma 1, corredato da una relazione illustrativa sulla gestione medesima, secondo apposito schema deliberato dal Comitato di gestione.

ARTICOLO 14

(Documentazione, ispezioni e controlli, riservatezza)

1. La Banca è tenuta ad acquisire e conservare la documentazione comprovante l'avvenuta realizzazione delle iniziative e il sostenimento delle spese oggetto di finanziamento agevolato in conformità a quanto previsto dalla pertinente normativa europea, statale e regionale e comunque per un periodo minimo di dieci anni successivi alla data di erogazione a saldo del finanziamento stesso.

2. La Banca è tenuta a fornire, anche per via telematica, al Comitato di gestione per il tramite della Segreteria competente e al Servizio, su loro richiesta, ogni dato, notizia e documento concernente le singole operazioni di finanziamento agevolato anche nel corso della fase di istruttoria bancaria di cui all'articolo 3.

3. Il Comitato di gestione, le Segreterie competenti ed il Servizio possono richiedere l'acquisizione di documenti in possesso della Banca al fine di verificare il rispetto delle condizioni e degli adempimenti previsti in relazione alla concessione dei finanziamenti agevolati, alla gestione dei fondi somministrati e alle altre attività disciplinate con la presente convenzione. Ai predetti fini, la Banca si impegna a fornire i documenti richiesti ai funzionari incaricati in modo da rendere sollecito ed efficiente lo svolgimento delle operazioni di verifica. La Banca si impegna altresì a prestare assistenza al Comitato di gestione, alle Segreterie competenti ed al Servizio nello svolgimento delle ispezioni e dei controlli presso le imprese beneficiarie.

4. La Regione e la Banca si impegnano ad adempiere alle obbligazioni di cui alla presente convenzione nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali. La Banca agisce in qualità di titolare del trattamento dei dati acquisiti a fronte delle domande di finanziamento presentate. I dati acquisiti devono essere trattati esclusivamente per le finalità correlate alla gestione dell'intervento agevolato di cui alla presente convenzione.

5. La Banca si obbliga a non diffondere, divulgare o trasmettere per scopi diversi dalla gestione della pratica di finanziamento agevolato le informazioni di qualsiasi natura acquisite nell'esecuzione della presente convenzione, fatto salvo il caso in cui la divulgazione delle suddette informazioni sia richiesta da una disposizione di legge o regolamentare o da un provvedimento di autorità giudiziarie, regolamentari o di controllo ovvero sia necessaria ai fini dello svolgimento delle attività istruttorie di propria competenza tramite soggetti esterni.

6. Fermi restando gli obblighi normativi di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, la Regione può rendere pubblici e comunicare a terzi, che ne facciano richiesta, dati statistici aggregati riferiti all'operatività di cui alla presente convenzione.

ARTICOLO 15

(Modalità telematiche di comunicazione e trasferimento dei dati)

1. Nei casi in cui la presente convenzione prevede espressamente l'utilizzo della via telematica da parte della Banca, le relative procedure e modalità tecniche di comunicazione e trasferimento dei dati da utilizzarsi sono preventivamente concordate mediante scambio di corrispondenza tra la Banca, il Comitato di gestione e il Servizio.

2. Fino a quando non si giunga a concordare quanto previsto al comma 1 in materia di procedure e modalità tecniche di comunicazione e trasferimento dei dati per via telematica, le comunicazioni ed i trasferimenti di dati di cui trattasi hanno luogo tramite posta, fax o mediante strumenti informatici e telematici in conformità alla vigente normativa che ne disciplina l'utilizzo.

ARTICOLO 16

(Inadempimenti)

1. Il mancato rispetto delle norme convenzionali da parte della Banca convenzionata comporta le sanzioni civilistico/risarcitorie o amministrative applicabili, secondo le regole generali dell'ordinamento, alla presente convenzione.

ARTICOLO 17

(Durata della convenzione e disposizioni transitorie)

1. La presente convenzione ha durata sino al 31 dicembre 2020 e potrà essere prorogata in forma semplificata, a richiesta della Regione e tramite scambio di corrispondenza per un ulteriore anno, alle stesse condizioni contenute nel presente atto. La convenzione sarà altresì rinnovata in forma espressa, alle stesse condizioni contenute nel presente atto, in presenza di adempimenti ancora in essere e limitatamente agli stessi, come ad esempio ammortamenti in corso o procedure concorsuali.

2. La convenzione per la regolamentazione dei servizi e dei rapporti per l'attuazione della legge 908/1955 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 9/2003, nonché per l'attuazione dell'articolo 12 bis, comma 3 e successivi, della legge regionale 4/2005, con riferimento alla concessione delle garanzie di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 224/2009, e per l'attuazione dell'articolo 12 ter, comma 10 e successivi, della legge regionale 4/2005, con riferimento alla concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 6, comma 3, del regolamento concernente le modalità per lo smobilizzo dei crediti da parte delle banche emanato con decreto del Presidente della Regione 191/2009, stipulata, sulla base dello schema approvato con la deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2010, n. 1532, in data, successivamente integrata in data con l'atto relativo all'attuazione dei finanziamenti agevolati a valere sulla Sezione del FRIE per i distretti industriali della sedia e del mobile di cui all'articolo 2, comma 95 e seguenti, della

legge regionale 11/2011 ed al regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 9/2012, in scadenza al 31 dicembre 2013, di seguito denominata "convenzione precedente":

a. si applica alle pratiche concernenti i finanziamenti agevolati a valere sul FRIE fino al giorno precedente alla data determinata con deliberazione della Giunta regionale per l'avvio dell'attuazione delle misure agevolative di cui al capo II di legge regionale 2/2012 relative al FRIE, in conformità all'articolo 13, comma 24, di tale legge regionale;

b. continua ad applicarsi per quanto attiene alle procedure relative alle garanzie del Fondo regionale di garanzia per le PMI ed ai finanziamenti agevolati a valere sulla Sezione del FRIE per i distretti industriali della sedia e del mobile.

3. Alle pratiche concernenti i finanziamenti agevolati a valere sul FRIE in relazione alle quali la domanda è stata presentata alla Banca precedentemente alla data di cui al comma 2, lettera a), ma la stessa non è ancora stata fatta pervenire al Comitato di gestione del FRIE da parte della Banca, in conformità all'articolo 3, comma 1, della convenzione precedente, corredata dalla documentazione contenente le risultanze istruttorie e dal motivato parere sull'accogliibilità della domanda medesima, continuano ad applicarsi i seguenti articoli della convenzione precedente: articolo 2, commi 2, 3, 5 e 7; articolo 4; articolo 6, comma 3; articolo 7; articolo 8; articolo 9, comma 1, primo periodo; articolo 10, commi 1, 2, 3 e 4; articolo 14.

4. I seguenti articoli della convenzione precedente continuano ad applicarsi alle pratiche concernenti i finanziamenti agevolati a valere sul FRIE e sul Fondo regionale smobilizzo crediti in relazione alle quali precedentemente alla data di cui al comma 2, lettera a), la domanda è stata fatta pervenire al Comitato di gestione del FRIE da parte della Banca, in conformità all'articolo 3, comma 1, della convenzione precedente, corredata dalla documentazione contenente le risultanze istruttorie e dal motivato parere sull'accogliibilità della domanda stessa, ovvero è stata adottata la deliberazione di concessione da parte del Comitato di gestione o stipulato il contratto di finanziamento: articolo 2, commi 2, 3, 5 e 7; articolo 4; articolo 6, comma 3; articolo 7; articolo 8; articolo 9; articolo 10; articolo 11; articolo 12, commi 1, 2, 4, 5 e 6; articolo 14.

6. La convenzione si risolve ovvero il suo campo di applicazione si riduce di diritto nel caso in cui la Regione disponga la cessazione di entrambi ovvero di uno dei Fondi di rotazione.

ARTICOLO 18

(Foro competente)

1. Per ogni controversia nascente dall'attuazione della presente convenzione foro competente è esclusivamente quello di Trieste.

ARTICOLO 19

(Rinvii normativi)

1. Il rinvio a leggi e regolamenti si intende effettuato al testo vigente dei medesimi comprensivo delle modificazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

La presente convenzione deve intendersi quale scrittura privata tra le parti ed è pertanto soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di legge vigenti in materia, le parti dichiarano i seguenti numeri di codice fiscale:

- Regione autonoma Friuli Venezia Giulia: 80014930327 (Sede legale: piazza Unità d'Italia, 1 TRIESTE);
- Banca

Trieste,

Per la Regione

Il direttore del Servizio

.....

.....

Il Presidente del Comitato di gestione

.....

.....

Per la Banca

Il/La

.....

.....

Ai sensi dell'articolo 1341 del codice civile, si approvano specificamente le clausole di cui all'articolo 18

Per la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Il direttore del Servizio

.....
.....

Il presidente del Comitato di gestione

.....
.....

Per la Banca

Il/La

.....
.....

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE